DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 127/2007

del 28 settembre 2007

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2007 del 6 luglio 2007 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/811/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/812/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/701/CE della Commissione, del 29 settembre 2003, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello di presentazione dei risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate per scopi diversi dall'immissione in commercio ([7]).

([1]) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 42.
([2]) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
([3]) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 22.
([4]) GU L 280 del 18.10.2002, pag. 27.
([5]) GU L 280 del 18.10.2002, pag. 37.
([6]) GU L 280 del 18.10.2002, pag. 62.
([7]) GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 21.

(8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/204/CE della Commissione, del 23 febbraio 2004, che stabilisce disposizioni dettagliate per il funzionamento dei registri destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

1) dopo il punto 25c (decisione 93/584/CEE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«25d. **32001 L 0018**: direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) Alla fine dell'articolo 30, paragrafo 2, viene aggiunta la frase seguente:

"Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato, ma non hanno diritto di voto. Il regolamento interno del comitato viene adeguato per dare piena efficacia alla partecipazione degli Stati EFTA."

b) Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"1. Se una parte contraente ha fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio. La parte contraente provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell'immissione in commercio, e l'informazione del pubblico.

La parte contraente interessata informa immediatamente, tramite il Comitato misto SEE, le altre parti contraenti delle azioni intraprese a norma del presente articolo, motivando la sua decisione.

2. Se una parte contraente lo richiede, hanno luogo consultazioni in seno al Comitato misto SEE sulla pertinenza delle misure adottate. In questo caso si applica la parte VII dell'accordo."

c) Le parti contraenti convengono che la direttiva disciplina esclusivamente gli aspetti relativi ai rischi potenziali per l'uomo, la flora, la fauna e l'ambiente. Gli Stati AELS (EFTA) si riservano pertanto il diritto di applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia per quanto riguarda problematiche diverse dalla salute e dall'ambiente, purché esse siano compatibili con l'accordo.

d) Il Liechtenstein non è obbligato a ricevere e/o trattare le richieste relative alla prima immissione in commercio di OGM (articoli 12-24). Tuttavia riceve tutte le informazioni fornite dagli altri Stati membri nel quadro delle procedure di autorizzazione previste dalla direttiva.»;

2) dopo il punto 25d (direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) vengono inseriti i punti seguenti:

«25e. **32002 D 0623**: decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 22).

([1]) GU L 65 del 3.3.2004, pag. 20.

25f. **32002 D 0811**: decisione 2002/811/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 280 del 18.10.2002, pag. 27).

25g. **32002 D 0812**: decisione 2002/812/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti (GU L 280 del 18.10.2002, pag. 37).

25h. **32002 D 0813**: decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio (GU L 280 del 18.10.2002, pag. 62).

25i. **32003 D 0701**: decisione 2003/701/CE della Commissione, del 29 settembre 2003, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello di presentazione dei risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate per scopi diversi dall'immissione in commercio (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 21).

25j. **32004 D 0204**: decisione 2004/204/CE della Commissione, del 23 febbraio 2004, che stabilisce disposizioni dettagliate per il funzionamento dei registri destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 20).»;

3) il testo del punto 25 (direttiva 90/220/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/18/CE e delle decisioni 2002/623/CE, 2002/811/CE, 2002/812/CE, 2002/813/CE, 2003/701/CE e 2004/204/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.